

TITOLO 1°

Costituzione e scopi

Art.1 Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita, in adeguamento e nel numero minimo dei soci, l'Associazione non riconosciuta denominata Amici di Pino ODB di seguito indicata ante come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Anzio. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Provincia di Roma, in tutto il territorio nazionale e internazionale (EU ed extra EU) potrà aprire altre sedi su delibera del direttivo, senza che questo costituisca modifica statutaria.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2- Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente di terzo settore"

1. A decorrere dalla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente di terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Amici di Pino ODB-ETS oppure Amici di Pino ETS organizzazione di volontariato.

Art.3-Scopi.

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzione e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di aiutare a costruire una società più umana nella quale la vita dell'uomo sia rispettata e protetta fin dalla nascita.
3. Per il perseguimento degli scopi l'associazione svolge prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento:
 - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della legge 8 nov. 2000 nr.328 e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui la legge 5 febbraio 1992 nr. 104 e alla legge 22 giugno 2016 nr 112 e successive modificazioni;
 - Beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone autistiche e/o con ridotte capacità intellettive;
 - Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, alle persone con disabilità sensoriale, intellettuale, motoria;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura (soprattutto in riferimento all'abbattimento delle barriere socio-culturali sulla diversità) e della pratica del volontariato e della attività di interesse generale;
 - Riquadrificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - Agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge 18 agosto 2015, nr.141 e successive modificazioni;
 - Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella GU nr. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone cui all'art.2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1 comma 2, lettera C della legge 6 giugno 2016, nr.106;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

In concreto, l'Associazione ha scopi di solidarietà e di utilità sociale e persegue in particolare le finalità seguenti e realizza i propri scopi con le attività qui elencate, a titolo meramente esemplificativo e che si intendono rivolte a tutti i soggetti con sindrome autistico o Asperger e/o disabilità intellettiva e/o motoria, di tutte le età con particolare attenzione ai soggetti adulti:

- Promozione della dignità delle persone oggetto della presente Associazione da raggiungersi con l'offerta e la pratica della massima autonomia di vita possibile attraverso la progettazione e realizzazione di attività lavorative e di tempo libero.
- Offerta di residenzialità diurna e/o notturna, breve o lunga mirata ad offrire soluzioni momentanee e/o definitive ai soggetti che possono trovarsi senza sostegno parentale per difficoltà o assenza totale dello stesso per eventi di morte, malattia o altro (il durante noi, e il dopo di noi).
- Attività di "parenting" con l'offerta di uno sportello di ascolto e di servizi legali (successione, trust, uso di destinazione immobiliare, pratiche ASL e tutto quello che concerne in tema di pratiche nei riguardi della pubblica amministrazione, anche per mezzo di un CAF che si occuperà di tutte quelle pratiche (comunali , regionali, statali ed europee) a supporto e tutela dei soggetti affetti da disabilità e dei loro familiari (es: diritto lavoratori legge 104 e similari)
- attività di counseling per i genitori, fratelli e parenti prossimi, mirato al sostegno psicologico, sulla specificità della sindrome autistica ed alle altre disabilità così come sopra menzionate, consulenza e supporto all'intervento e comportamento interpersonale che gli stessi dovranno intraprendere con il soggetto caro al fine di facilitarne la relazione.
- Rispondere alle esigenze delle famiglie ed alleviare il senso di vuoto e solitudine che spesso vivono con speciale attenzione per i giovani e adulti affetti da disabilità spesso disorientati dopo aver assolto l'obbligo scolastico anche per mezzo della creazione di borse di studio per dei corsi supplementari per un più facile inserimento nel mondo del lavoro.
- Promozione di forme di vita collettiva, solidali, atte a favorire l'integrazione delle diversità tutte ed in particolare della specificità della sindrome autistica e/o disabilità intellettive e sensoriali;
- Offerta di attività di tirocinio a soggetti in formazione con specifiche attitudini e percorso di studio e di seguito anche per quei soggetti che devono riabilitarsi attraverso la prestazione per lavori socialmente utili.
- Promozione ed attuazione della ricerca scientifica sui processi psicosociali connessi con la problematica dei disagi specifici in oggetto e sulla clinica (prevenzione, formazione, trattamento).
- Ricerca e promozione della collaborazione integrazione delle nostre attività con la rete di servizi, enti, associazioni, istituzioni, ecc.
- Attività di sensibilizzazione ed informazione diretta al mondo adulto, a tutti gli operatori ed attori sociali, che si occupano a vario titolo ed a vari livelli del disagio sociale ed esistenziale, in particolare modo della sindrome autistica e delle disabilità intellettive e/o sensoriali.
- Sensibilizzazione del disagio psicologico e comportamentale emergente in soggetti con sindrome autistica ed intellettive, in ambito scolastico, lavorativo, con la promozione di attività di informazione, riflessione, sostegno psicologico e di intervento presso i soggetti ed i gruppi interessati a tale situazione.
- Promozione della tutela dei diritti civili per persone disabili con la promozione delle pari opportunità in ambito sociale.

L'associazione vuole realizzare un progetto nell'ambito ludico-riabilitativo sfruttando le risorse naturali del territorio di Anzio, tramite il mare e la sabbia con percorsi di elioterapia, "sand-therapy" chiedendo la concessione di un arenile sul territorio dove i ragazzi affetti da disabilità, sopra riportate, potranno superare gli ostacoli che si trovano in questi frangenti aiutandoli a superare le loro resistenze anche tramite percorsi sensoriali.

Al fine di svolgere la propria attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente, di prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione vuole realizzare un progetto di Pet Therapy, per alleviare stress e facilitare la comunicazione verbale e non. Personal dog per ragazzi autistici e cognitivi finalizzato all'indipendenza personale e all'integrazione sociale e lavorativa.

L'associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art.56 del DECRETO LEGISLATIVO 117/2017.

L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. L'associazione potrà attivare raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Attività di autofinanziamento tramite la vendita di prodotti realizzati dall'associazione o acquistati o donati.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art.5-norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista nessuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art.6- associati

1. Sono ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore o uguale al 50% del numero di organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giudici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal consiglio direttivo.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso, il diritto al recesso.

Art.7- Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'associazione chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al consiglio direttivo, che è l'organo deputato sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo e dall'assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. Il consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) gg dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

TITOLO III

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
- Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - Persistenti violazioni degli obblighi statuari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
1. La qualità di associato si perde per:
- Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

3. Gli associati hanno il dovere di:
- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c. 2, del presente Statuto.
1. Gli associati hanno diritto di:
- Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso di diritto di elettorato attivo e passivo;
 - Essere informati di tutte le attività dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) gg successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) gg dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) gg dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; La prossima assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o interdetti dovranno essere firmate dall'esercente patria potestà o tutela. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore o interdetto a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore o interdetto.

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il presidente
 - d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorado attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione della Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) Eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consigliere viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti

esterni;

j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;

c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sotto-ponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

TITOLO V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) Il libro degli associati;

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
 2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
- Art.25 - Responsabilità degli organi sociali
1. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
 2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
 3. E esso nomina al proprio interno un Presidente.
 4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
 5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
 7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - L'organo di revisione

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercitare il controllo contabile;
 - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.
 - f) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e con-trolli e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercitare il controllo contabile;
 - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.
 - f) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. E esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzati di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.
 - a) Rendite patrimoniali;
 - b) Attività di raccolta fondi;
 - c) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - d) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - e) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

- a) Rendite patrimoniali;
 - b) Attività di raccolta fondi;
 - c) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - d) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - e) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.
 - Obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
 - Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
 - Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art.31 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a cento mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lg. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice civile, dal D. Lg. 117/2017 e ss.mm. E integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

Ai sensi dell'art. 101 comma 10 del D. Lg. 117/2017 e ss.mm. Le norme di carattere fiscale e generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione e impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE II PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Portofino		N. 2534	Sede 3	Data 16/11/2022	REGISTRATO CON EURO	Il FUNZIONARIO Patrizia DANIELLO
---	--	---------	--------	-----------------	------------------------	-------------------------------------

